



COMUNE DI LIGORNETTO

REGOLAMENTO E TARIFFE PER IL CIMITERO COMUNALE

CAPITOLO I

DEFINIZIONE - GESTIONE

Art. 1 - *Definizione.*

- 1.1. Il cimitero del Comune di Ligornetto è situato sul mappale 938 RFD di proprietà comunale.
- 1.2. E' il luogo destinato ad ospitare, salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2 - *Amministrazione.*

Il Municipio in collaborazione con l'Ufficio tecnico e la Commissione Ambiente e cimitero, amministra il cimitero e veglia sull'osservanza del presente regolamento e delle leggi speciali applicabili.

Art. 3 - *Sorveglianza – manutenzione.*

La diretta sorveglianza sulla manutenzione e gestione del cimitero è affidata all'Ufficio tecnico che si avvale per questi compiti degli operai o da manodopera esterna.

In particolare l'Ufficio tecnico cura, sovrintende e vigila:

- La custodia delle chiavi d'ingresso al cimitero e degli altri locali in esso compresi;
- Tenere in perfetto ordine i viali e gli spazi tra fossa e fossa e tutto l'interno del recinto, curando il taglio delle erbe e la potatura delle piante;
- Sulla manutenzione del cimitero per quanto di competenza del Comune;
- Sugli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate;
- Sui lavori di costruzione e di riparazione nel cimitero, sia per conto del Comune che dei privati;
- L'allestimento e la tenuta a giorno del Piano Regolatore del cimitero, che è parte integrante del regolamento, dei registri delle tumulazioni e esumazioni, in collaborazione con la cancelleria comunale;

- Sull'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento e delle leggi e ordinanze cantonali e federali.

Art. 4 - *L'affossatore.*

L'affossatore ha i seguenti compiti:

- Scavare e sistemare le fosse conformemente alle prescrizioni;
- Effettuare l'inumazione delle salme con le debite cautele in modo che i feretri risultino ben adagiati e non danneggiati;
- Prestare i servizi richiesti dai medici in caso di perizie necroscopiche;
- Segnalare all'Ufficio tecnico le riparazioni occorrenti.

CAPITOLO II

INUMAZIONI

Art. 5 - *Autorizzazioni.*

- 5.1 Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.
- 5.2 Le concessioni per l'occupazione di posti sono rilasciate dopo il decesso. Il richiedente, in rappresentanza degli eredi, sottoscrive un apposito modulo sul quale è indicata l'area o il posto oggetto della concessione. Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi del o dei defunti tumulati nelle aree o nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal presente regolamento. Gli eredi legittimi del o dei defunti tumulati nelle aree o nei posti dati in concessione possono in ogni tempo designare un altro rappresentante verso il Comune per quanto concerne le predette concessioni. In mancanza di un rappresentante designato eventuali comunicazioni concernenti le aree o i posti dati in concessione saranno fatte dal Municipio tramite avviso agli albi comunali e/o nel foglio ufficiale.

Art. 6 - *Diritto alla sepoltura.*

Hanno diritto ad essere deposte o tumulate nel cimitero, le salme, le ceneri, le ossa di:

- 6.1 Persone decesse nel Comune domiciliate o residenti.
- 6.2 Persone attinenti, domiciliate o residenti nel Comune decesse fuori dalla giurisdizione comunale.
- 6.3 Persone decesse fuori dalla giurisdizione comunale quando vi abbiano diritto come membri di una famiglia proprietaria di una tomba o di una cappella.
- 6.4 Il Municipio può concedere inumazioni di salme o ceneri di persone non attinenti e non domiciliate nel Comune i cui stretti familiari sono domiciliati nel Comune o che con quest'ultimo abbiano avuto delle relazioni.
- 6.5 La concessione è comunque esclusa per coloro che non hanno mai avuto relazioni con il Comune.

Art. 7 - *Salme di estranei.*

Gli estranei morti sul territorio del Comune dei quali non si rintracciano parenti o conoscenti vengono seppelliti nel cimitero comunale. Le salme non potranno essere inumate prima della conclusione delle contestazioni di legge. Rimane riservata l'applicazione delle tasse come da presente regolamento.

Art. 8 - *Tempo prescritto per la sepoltura.*

Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che non sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, in ogni caso non prima di 24 ore dalla morte.

Art. 9 - *Cerimonie funebri.*

Le cerimonie funebri, le inumazioni ed esumazioni devono avvenire di giorno e sono escluse di Domenica e nei giorni festivi riconosciuti nel Cantone.

Art. 10 - *Casse.*

Nei campi comuni è previsto l'uso di casse in legno dolce. L'uso di casse in metallo è consentito nei casi di tumulazione provvisoria.

Per le inumazioni in tombe private possono essere usati anche casse di legno duro o di metallo, fatto obbligo di formare una camera murata.

Per le cappelle è obbligatorio l'uso della cassa con interno in metallo.

Le casse in metallo dovranno essere munite di valvola di sfogo.

Art. 11 - *Fosse comuni.*

In una fossa comune non può essere tumulata più di una salma ad eccezione della madre e del neonato morti all'atto del parto e chiusi nello stesso feretro.

In aree già occupate possono essere collocati ceneri o resti di altre salme.

CAPITOLO III

ESUMAZIONI

Art. 12 - *Esumazioni ordinarie.*

- 12.1 Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni a secondo della necessità, per far luogo ad altre inumazioni, previa autorizzazione del Dipartimento competente se non sono trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
- 12.2 L'avviso di esumazione verrà pubblicato agli albi comunali e/o nel foglio ufficiale e gli interessati saranno avvertiti.
- 12.3 Le ossa e le ceneri saranno raccolte e seppellite nell'apposito ossario del cimitero, a meno che gli interessati non intendono usufruire del cinerario-ossario o di una tomba di famiglia.

Art. 13 - Esumazioni straordinarie.

- 18.1 Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta della famiglia.
- 18.2 Salvo in caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
L'autorizzazione per l'esumazione deve essere chiesta al Dipartimento dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
- 18.3 Le esumazioni consentite prima del termine di 20 anni dalla sepoltura devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato del Municipio.
- 18.4 Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

Art. 14 - Rientro in possesso delle parcelle.

- 14.1 E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque parcella concessa, qualora ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 14.2 In questa evenienza il Municipio assegnerà al concessionario un'altra parcella equivalente alla prima ed esegue a sue spese la traslazione della salma o dei relativi resti, la costruzione della tomba o del monumento.

CAPITOLO IV

PRESCRIZIONE DI COSTRUZIONE E DI POLIZIA

Art. 15 - Dimensione delle fosse.

Le dimensioni di tutte le tombe dovranno essere le seguenti:

	<u>profondità</u>	<u>lunghezza</u>	<u>larghezza</u>
adulti:	cm. 180	cm. 170	cm. 70
bambini fino all'età di 10 anni	cm. 150	cm. 170	cm. 70

La distanza tra una tomba e l'altra dovrà essere di cm. 40.

Art. 16 - Progetti di costruzioni.

Ogni progetto di costruzione di lapidi, monumenti o altro, con relative iscrizioni, dovrà essere preventivamente, sottoposto al Municipio per il tramite dell'Ufficio tecnico, in due esemplari per l'approvazione.

Una copia della domanda sarà ritornata all'istante con la decisione Municipale o direttamente dall'Ufficio tecnico.

Art. 17 - Caratteristiche delle costruzioni.

Monumenti, lapidi, dipinti o iscrizioni devono essere adeguati all'austerità del luogo.

Art. 18 - *Divieto di lavori nel cimitero.*

- 18.1 I monumenti, lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi all'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro che per loro natura non possono essere eseguite altrove.
- 18.2 Non è permesso alcun tipo di lavoro nel periodo dal 28 ottobre al 5 novembre, inclusi.

Art. 19 - *Sgombero detriti.*

La terra, le pietre ed i residui delle opere eseguite o in fase di costruzione devono essere immediatamente trasportati fuori dal cimitero. La medesima prescrizione vale anche nel caso di sospensione temporanea dei lavori.

Art. 20 - *Danni.*

Il Municipio non si assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o ricordi funebri.

Art. 21 - *Orari apertura cimitero.*

L'orario di apertura del cimitero è fissato dal Municipio e reso pubblico mediante avviso esposto all'entrata del cimitero.

Art. 22 - *Divieto di ingresso.*

- 22.1 E' severamente vietato l'accesso con cani o altri animali.
- 22.2 Nel cimitero non si può entrare che a piedi fatta eccezione per le persone che devono, per speciali condizioni di salute, valersi di un veicolo.
- 22.3 La circolazione di automezzi è permessa solo per necessità di lavoro previa autorizzazione del Municipio.

CAPITOLO V

MANUTENZIONE

Art. 23 - *Obblighi dei privati.*

- 23.1 I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro segno che vengono posti nel cimitero, sono considerati per tutta la durata della concessione di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della loro manutenzione.
- 23.2 Ogni lavoro che non sia di normale manutenzione quali cambiamento nella struttura dei monumenti e delle iscrizioni, deve essere autorizzato dal Municipio.

Art. 24 - Tombe e cappelle in manifesto stato di abbandono.

- 24.1 Qualora la manutenzione non fosse sufficientemente curata e la cappella o la tomba presentasse segni di manifesto abbandono, il Municipio ne richiama l'obbligo a chi di dovere mediante l'intimazione per raccomandata fissando un termine di tre mesi per provvedere, scaduto infruttuoso il quale, il Municipio farà eseguire i lavori caricando le spese ai proprietari.
- 24.2 Se il o i proprietari fossero decessi e nessun erede avente diritto assumesse la manutenzione o la relativa spesa, la concessione, previo avviso per 30 giorni nel foglio ufficiale, verrà considerata decaduta e la proprietà passa al Comune che ne potrà disporre liberamente.
In questo caso il Municipio avrà cura, trascorsi almeno 20 anni dall'ultima tumulazione di ritirare i resti delle salme e depositarle nell'ossario.

Art. 25 - Coltivazione fiori e arbusti.

- 25.1 E' permessa la coltivazione di fiori e arbusti sempre verdi a condizione che non superino i cm. 100 e non sporgano dalla tomba.
- 25.2 Qualora gli stessi non rientrassero nelle prescrizioni stabilite o disseccassero, l'Ufficio tecnico intimerà a chi di dovere la sistemazione assegnando un termine di 30 giorni, trascorso infruttuoso il quale provvederà a farli regolare ed estirparli addebitando le spese ai proprietari.

CAPITOLO VI

CONCESSIONI

Art. 26 - Cappelle.

- 26.1 Nell'attuale cimitero non sarà più autorizzata la costruzione di nuove cappelle. Per la ristrutturazione di quelle esistenti il relativo progetto dovrà essere approvato dal Municipio.
- 26.2 L'alienazione di una cappelle non può avvenire se non per giustificati motivi e con l'autorizzazione del Municipio.
- 26.3 In caso di alienazione di regola sarà data preferenza a famiglie domiciliate o attinenti, previa pubblicazione agli albi per un periodo di trenta giorni, e nel Foglio ufficiale.
- 26.4 Il Municipio preleva una tassa a norma degli articoli 34 e 35 del presente regolamento a carico del beneficiario della concessione o del rinnovo della stessa.

Art. 27 - Tombe di famiglia.

- 27.1 Per le tombe di famiglia, le concessioni saranno di 40 anni dalla prima inumazione, rinnovabili dietro pagamento di una tassa stabilita dal Municipio al momento del rinnovo.

La concessione potrà avvenire solo al momento del decesso.

- 27.2 Se la concessione non verrà rinnovata, saranno trattate come tombe comuni.
- 27.3 In aree già occupate possono essere collocate le ceneri o i resti di altre salme.

- 27.4 Per le concessioni rilasciate precedentemente il 1. Gennaio 1998 che con l'entrata in vigore del presente regolamento risultano in corso di validità, alla loro prossima scadenza potrà essere concesso il rinnovo anche se lo spazio risultasse ancora libero, derogando al principio sancito dal cpv. 2 del presente articolo.

Art. 28 - Effetto delle concessioni.

Le concessioni per tombe di famiglia non conferiscono la proprietà del terreno, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo, e come tale né alienabile, né sequestrabile, né pignorabile.

Art. 29 - Cinerari.

- 29.1 Le concessioni per il cinerario sono date al momento del decesso o al momento della presentazione della domanda per il deposito dei resti e delle ceneri.
- 29.2 La durata della concessione è di 25 anni rinnovabile una volta come cinerario-ossario.
- 29.3 L'ordine di assegnazione segue la numerazione progressiva fissata dal piano regolatore.

Art. 30 - Celle cinerarie - chiusure – iscrizioni.

- 30.1 Le celle cinerarie verranno chiuse con una lastra di pietra naturale fornita dal Comune.
- 30.2 La sostituzione della lastra per rottura o altre ragioni sarà eseguita dal Comune con diritto di rivalsa sulle spese nei confronti del concessionario nel caso in cui sarà provata la sua diretta responsabilità.
- 30.3 Sulla lastra non saranno permesse scritte all'infuori del nome, cognome del o dei defunti nonché il loro anno di nascita e di morte.
Caratteri e disposizioni degli scritti dovranno rispettare le disposizioni prescritte dal Municipio.
Sarà inoltre permesso applicare sulla lastra un medaglione porta fotografia, un portafiori, nonché un eventuale simbolo religioso secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico.
- 30.4 Le spese di chiusura del cinerario, delle iscrizioni, del medaglione porta fotografia, del porta fiori e del simbolo religioso sono a carico del concessionario.
- 30.5 Unitamente alla prima urna cineraria, nella medesima cella può essere depositata, con diritto di iscrizione sulla lastra marmorea di chiusura, una seconda urna con le ceneri o i resti di una salma esumata.

E' permesso anche il deposito di ceneri o resti di altre salme senza però ulteriori iscrizioni sulla lastra di chiusura.

In ogni caso tutte le spese sono a carico del concessionario.

Art. 31 - Cinerario - Ossario.

Il cinerario ha pure funzione di "cinerario-ossario". Ogni interessato può chiedere l'assegnazione di una cella a pagamento per un periodo di 25 anni non rinnovabile, per la conservazione di resti provenienti da esumazioni periodiche o straordinarie.

Art. 32 - Campi comuni.

- 32.1 Le concessioni nei campi di sepoltura comuni sono di 25 anni non rinnovabili.
- 32.2 Le concessioni sono date al momento del decesso seguendo la numerazione progressiva del Piano regolatore e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio.

Art. 33 - Spurgo.

- 33.1 Quando le aree dei campi comuni stanno per esaurirsi, si procederà alla rioccupazione mediante scasso e spurgo non prima di 20 anni dopo l'inumazione e previa autorizzazione dell'Autorità cantonale.
- 33.2 Il Municipio avviserà gli interessati entro 3 mesi dall'inizio dei lavori mediante scritto personale, avviso agli albi e pubblicazione nel foglio ufficiale.

CAPITOLO VII

TARIFFE

Art. 34 - Tariffe.

Sono applicabili le seguenti tariffe:

A) Campi di sepoltura comuni.

Domiciliati e residenti	fr.	200.00
Attinenti	fr.	500.00
Altri (escluse spese di sepoltura)	fr.	1'000.00

B) Campi di sepoltura per tombe di famiglia dim. 170 x 70 cm

Domiciliati e residenti	fr.	3'000.00
Attinenti	fr.	4'000.00
Altri	fr.	5'000.00

C) Campi di sepoltura per tombe di famiglia di dimensioni superiori a quanto previsto dal punto B

Domiciliati e residenti minimo fr. 5'000.00	fr./mq	2'000.00
Attinenti minimo fr. 6'000.00	fr./mq	2'200.00
Altri minimo fr. 7'000.00	fr./mq	2'400.00

D)	<u>Cinerario</u>		
	Domiciliati e residenti	fr.	200.00
	Attinenti	fr.	500.00
	Altri	fr.	1'000.00
E)	<u>Cinerario-ossario</u>		
	Domiciliati e residenti	fr.	750.00
	Attinenti	fr.	1'000.00
	Altri	fr.	1'500.00
F)	<u>Alienazione di una cappella</u>		
	Domiciliati e residenti	fr.	20'000.00
	Attinenti	fr.	25'000.00
	Altri	fr.	30'000.00
G)	<u>Esumazioni salme prima di 20 anni dall'inumazione</u> (esclusa tassa medico delegato)	fr.	200.00

Il Municipio stabilisce le tasse per i casi particolari non previsti dal presente Regolamento.

Art. 35 - Rinnovi concessioni.

Per i rinnovi delle concessioni vengono applicate le stesse tariffe di cui ai punti B,C,D,E, dell'articolo precedente.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Ampliamento o modifica del cimitero.

36.1 E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area, cella o loculo quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione preminente.

36.2 Verificandosi le condizioni di cui al paragrafo precedente il Municipio assegna agli eredi un'altra area, cella o loculo, nel limite del possibile, equivalente quello primitivo ed esegue la traslazione a spese del Comune.

Art. 37 - Penalità.

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con multa fino a fr. 1'000.--, riservata l'azione civile e/o penale.

Art. 38 - Applicazioni - contestazioni.

L'applicazione del presente regolamento compete al Municipio.
Allo stesso competono pure le decisioni sulle contestazioni relative alle interpretazioni del regolamento, delle tariffe e del piano regolatore del cimitero.

Art. 39 - Rimedi giuridici.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini di legge.

Art. 40 - Abrogazioni.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento del cimitero del 30 gennaio 1981 come ogni altra norma incompatibile.

Art. 41 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento, le tariffe e il piano regolatore del cimitero entrano in vigore con il 1. Gennaio 1998, riservata la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni.

Approvato dal Consiglio Comunale con ris. No. 52/24.11.97

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente: Il Segretario:
Lorenzo Induni Raffaele Bianchi

Ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni con decisione del 27.1.98

Per il Dipartimento delle Istituzioni

La Sezione Enti locali:
lic. Jur. M. De Lorenzi

Modifiche successive.

Art. 27 cpv. 5 introdotto nel 2000 (adottato dal CC il 10.4.2000)
e ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni in data 24 maggio 2000